

REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/82 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1982****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1982 ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1714/82 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1784/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1714/82 in

base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1714/82 modificato sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 6. 7. 1982, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>		
Zucchero bianco :		31,99
Zucchero greggio :		29,43
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :		$31,99 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi :		—
Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :		31,99

Tabella B

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>		
Zucchero bianco :		28,54
Zucchero greggio :		26,26
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :		$28,54 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi :		—

(¹) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(²) Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.